

Permesso di soggiorno per attesa di occupazione

Il Ministero dell' Interno, con la Circolare n. 589 del 5 Febbraio 2016 , ha fornito indicazioni per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della sentenza del Consiglio di Stato 17 Novembre 2015, n. 5243/2015, che riguarda l'applicazione del d.lgs. 16 Luglio 2012 n. 109, relativo al permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

.....

Nella circolare in particolare, il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso proposto da un cittadino extra comunitario per l'annullamento di un provvedimento di inammissibilità/irricevibilità della richiesta di emersione dal lavoro irregolare avanzata a suo tempo dallo stesso ricorrente.

Tale domanda di sanatoria era stata respinta sull'erroneo presupposto che al fine di poter rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, dovessero essere corrisposti dal datore di lavoro gli oneri fiscali e previdenziali per comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro.

Nella fattispecie in esame, invece, il rapporto di lavoro si era già instaurato, ma prima della conclusione del procedimento ovvero prima della stipula del contratto di soggiorno si era verificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato stabilisce che **se il rapporto di lavoro si considera interrotto prima della conclusione del procedimento, vuol dire che la sua esistenza è già stata dimostrata** o comunque risulti evidente e, dunque, non sia contestata né dubbia.

Quindi:

con riferimento alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, qualora si verifichi l'interruzione di un rapporto di lavoro dichiarato e in corso prima della stipula del contratto di soggiorno, l'esistenza del rapporto di lavoro si assume acquisita. Il pagamento degli oneri previdenziali, fiscali e retributivi resta a carico dell'originario datore di lavoro, in quanto parte di impegni ormai da lui assunti e al lavoratore è rilasciato un permesso di soggiorno di attesa occupazione.

Pertanto, l'unica alternativa legale all'espulsione dello straniero, nel caso di un'interruzione del rapporto di lavoro successiva alla domanda, ma prima della verifica conclusiva ai fini

della stipula del contratto di soggiorno, risulta essere la concessione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)